



Area Competitività, Innovazione Sociale, Territorio e Beni comuni
Piazza Prampolini, 1 – 42121 Reggio Emilia
C.F./P.IVA 00145920531

DISCIPLINARE DI SERVIZIO

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il Comune di Reggio nell'Emilia (in seguito definito "committente") conferisce allo Studio Ufficio Progetti Architetti Associati G. A. Bertani e F. Vezzali, con sede legale in Via E. De Filippo 22, 42123 Reggio Emilia PI: 01576560351 nella persona dell'arch. Vezzali Francesca, iscritta all'Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti conservatori della provincia di Reggio Emilia al n° 204 i servizi di:

- progettazione Definitiva antincendio relativi al Lotto II dell'intervento DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE – PALAZZO;
- la redazione dello Studio di Fattibilità e relazione illustrativa relativi al Lotto I e Lotto II dell'intervento DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE – PALAZZO.

ART. 2 PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Le prestazioni oggetto del presente servizio comprendono lo svolgimento delle seguenti attività :

- Redazione della progettazione definitiva antincendio, articolata nei seguenti elaborati:
Layout prevenzione incendi :
 - piano Seminterrato
 - piano Rialzato
 - piano Ammezzato
 - piano Primo
 - piano Secondo
 - piano Copertura
 - sezioni
 - aree esterne e bassi servizi
 - relazione
- Redazione dello Studio di Fattibilità e relazione illustrativa comprensiva di analisi, relativa a Layout funzionale e distributivo dell'intero complesso.

in conformità a quanto disposto al Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 e il D.P.R.207/10 artt da 33 a 43, necessari per l'approvazione del progetto.

In particolare:



- le tavole grafiche dovranno essere georeferenziate e consegnate in una copia cartacea e su supporto informatico in formato .dwg, e ciascun disegno deve essere realizzato in un numero di layer sufficiente a distinguere le varie parti;
- eventuali relazioni tecniche dovranno essere consegnate in una copia cartacea e su supporto informatico in formato .doc.
- eventuali computi metrici estimativi dovranno essere consegnati su programma compatibile con quelli in uso dal committente.

Nello svolgimento delle suddette attività, l'affidatario è tenuto a:

- verificare, aggiornare ed eventualmente integrare gli elaborati in possesso del committente e che lo stesso ritiene utile fornire per l'espletamento del servizio;
- coordinarsi con gli altri professionisti incaricati della redazione del progetto;
- predisporre tutti gli elaborati finalizzati all'ottenimento del parere di competenza dei Vigili del Fuoco;

L'affidatario dovrà tener conto, che il manufatto di progetto oggetto dei servizi è vincolato ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs 42/2004) quale immobile di valore monumentale, ai sensi ex L. 1 giugno 1939, n. 1089, vincoli ricompresi dal D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le eventuali attività (art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dell'art. 105 del medesimo decreto legislativo) di indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, redazione grafica degli elaborati progettuali, solo se espressamente richieste o ritenute necessarie; in questi casi resta comunque impregiudicata la responsabilità dell'affidatario che resta l'unico referente per il committente.

Per le eventuali varianti od aggiunte di carattere sostanziale agli elaborati progettuali approvati, determinate da cause non attribuibili all'affidatario, verranno riconosciuti i relativi compensi, da concordare preventivamente.

Il progettista è altresì tenuto a fornire in corso d'opera, tutti gli ulteriori elaborati progettuali necessari per l'esecuzione di opere o di particolari costruttivi non illustrati o non sufficientemente chiariti nei progetti approvati.

Per lo svolgimento delle suddette attività, il committente si impegna a:

- fornire all'affidatario ogni documento in suo possesso ritenuto utile all'espletamento delle attività affidate;
- fornire i permessi e le autorizzazioni eventualmente necessari per l'accesso ad aree ed immobili di proprietà del committente.

ART. 3 RICHIAMI NORMATIVI

Il servizio dovrà essere svolto con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari statali, regionali e locali riguardanti le opere in oggetto, sia generali che relative alle specifiche categorie di opere oggetto del presente servizio, con particolare riferimento alle norme relative alle OO.PP. (D.Lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010) e alle norme vigenti in materia di sicurezza, antincendio, salute ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi) e al Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154

ART. 4 TEMPI E MODI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO



Gli elaborati elencati all'art.2, dovranno essere consegnati entro **15 giorni** dalla comunicazione di esecutività del presente servizio professionale .

L'affidatario è tenuto ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri incarichi/servizi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti.

Le prestazioni del presente servizio non danno luogo in alcun modo a vincolo di subordinazione, ma risultano inquadrabili nello schema di cui all'art. 2229 e segg. del C.C.

ART. 5 COMPENSO PROFESSIONALE

Il compenso per le attività di cui all'art. 2 è stabilito, tenuto conto di quanto stabilito al DM del 17/06/2016 ed in esito a specifica offerta di ribasso in complessivi **€ 20.470,92** (contributi integrativi e IVA compresi) , di cui:

- **Euro 6.996,53** (contributi integrativi e IVA esclusi) relativi al Lotto II dell'intervento DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE – PALAZZO
- **Euro 9.137,56** (contributi integrativi e IVA esclusi) relativi al Lotto I e Lotto II dell'intervento DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE – PALAZZO

comprensivo di ogni onere o spesa che l'affidatario dovrà sostenere per l'espletamento del servizio.

ART. 6 PAGAMENTO DEI COMPENSI

I compensi professionali saranno liquidati alla consegna degli elaborati elencati all'art. 2, previo nulla osta da parte del rup ed a seguito della trasmissione di regolare nota di pagamento/ fattura in formato elettronico, e verranno corrisposti come segue:

- 90% alla consegna degli elaborati
- 10% ad avvenuta approvazione del progetto da parte del competente organo del committente.

Non si prevedono pagamenti in anticipazione di prestazioni o di spese (art. 2234 CC).

L'affidatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010, ed in caso contrario il contratto sarà ritenuto nullo. Il contratto verrà risolto di diritto se le transazioni verranno eseguite in difformità a quanto stabilito dalla legge 136/2010.

ART. 7 PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Gli elaborati consegnati, dopo che è stato riconosciuto il relativo compenso all'affidatario, resteranno di proprietà del committente il quale può, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione.

I diritti d'autore restano riservati all'affidatario, conformemente a quanto stabilito all'art. 11 della legge 143/1949.

L'uso degli elaborati da parte dell'affidatario per scopi diversi dalle finalità del presente disciplinare, dovrà essere preventivamente richiesto ed autorizzato dal committente.

ART. 8 INADEMPIENZA, SOSPENSIONE, RISOLUZIONE, E RECESSO CONTRATTUALI

Nel caso di inadempienze o di gravi inesattezze, Il Committente può intimare al Professionista di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni, a mezzo raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Nel caso il Professionista non dovesse provvedere, il Committente si riserva la facoltà, previa notifica, di procedere alla risoluzione immediata del contratto, fatti salvi gli ulteriori danni che dovessero derivargli, senza che il Professionista inadempiente possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

FRANCESCO
VEZALI
MUNICIPALITÀ DI REGGIO DUCALE

Il Committente ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto (art. 1456 c.c.) nel caso di gravi o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminati dal Professionista a seguito di diffida formale del Committente e, inoltre, nel caso di arbitrario abbandono o sospensione, non dipendenti da cause di forza maggiore, di tutte o parte delle prestazioni oggetto del contratto, nonché nel caso di cessazione o di fallimento del Professionista.

È facoltà del Committente recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento (art. 2227 c.c.), anche se la prestazione è stata iniziata, fatto salvo l'obbligo di corrispondere al Professionista affidatario un indennizzo relativo alle spese sostenute, ai lavori eseguiti e al mancato guadagno. In caso di ritardi di consegna rispetto ai tempi fissati all'art. 4, per cause ascrivibili al Professionista, si applicherà una penale per ogni giorno di ritardo dell'1‰ (unopermille). Nel caso in cui il ritardo complessivamente cumulato superi 100 (cento) giorni naturali e consecutivi, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto con eventuale azione di danno. Il Professionista può recedere dal contratto per giusta causa (art. 2237 c.c.). Il Professionista, a pena di nullità del contratto, assume a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010. Il contratto verrà risolto di diritto nel caso le transazioni siano eseguite in difformità a quanto stabilito dalla Legge 136/2010.

ART. 9 INCOMPATIBILITA'

L'affidatario (art. 24, comma 7, D.Lgs. 50/2016) non può partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbia svolto l'attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario del servizio di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano in riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. I suddetti divieti si estendono ai dipendenti dell'affidatario, ai suoi collaboratori nello svolgimento del servizio e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

ART. 10 STIPULA E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

La stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Dlgs 50/2016, avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio. La registrazione del contratto avverrà solo in caso d'uso e su richiesta di almeno una delle parti.

ART. 11 PRIVACY

L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione del Committente.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti del Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

L'affidatario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione del Committente.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.



L'affidatario potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'affidatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Committente delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte del Committente attinente le procedure adottate dall'affidatario in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

L'affidatario non potrà conservare copia di dati e programmi del Committente, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli al Committente.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

ART. 12 ACCETTAZIONE ED EFFETTI DEL DISCIPLINARE DI SERVIZIO

L'affidatario, accettando il presente servizio, dichiara sotto la propria responsabilità di:

- non trovarsi in alcuna condizione che costituisce motivo di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Dlgs 50/2016;
- non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16ter del Dlgs 165/2001 e all'art. 21 del Dlgs 39/2013;
- non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità elencate all'art. 102 comma 7 del Dlgs 50/2016;
- ritenere il compenso di cui all'art. 5 congruo all'impegno ed al contenuto professionale delle prestazioni richieste.
- non trovarsi in condizioni di generali incompatibilità per l'espletamento del mandato professionale, tali da arrecare danno al committente o inficiare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa;
- possedere i requisiti di idoneità professionale, le capacità economica e finanziaria, le capacità tecniche e professionali necessari per il regolare svolgimento delle attività oggetto di conferimento, di cui all'art. 83 del Dlgs 50/2016;
- aver stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali, prevista all'art. 24 comma 4 del Dlgs 50/2016.

Il presente disciplinare è impegnativo per l'affidatario dopo la sua sottoscrizione, per il committente lo diverrà solo dopo l'esecutività di legge del provvedimento di affidamento.

ART. 13 CONTROVERSIE

Tutte le controversie, non definibili in via transattiva, che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione del presente contratto, saranno deferite al Giudice Ordinario. Foro competente in via esclusiva è il Tribunale di Reggio Emilia.

Per il Comune di Reggio Emilia

il Dirigente
arch. Massimo Magnani

Letto, approvato e sottoscritto in segno d'accettazione

Reggio Emilia, li 07.12.2018

IL TECNICO

ORDINE ARCHITETTI
FRA...
N. 204

